



Cassa Mutua Cooperativa Italiana

PER LE PENSIONI

Autorizzata a funzionare con R. Decreti in data 10 Marzo 1904, 18 Febbraio 1907 e 16 Maggio 1909
a sensi delle Leggi 26 Gennaio 1902, N. 9, 7 Luglio 1907, N. 533
e Regolamenti 21 Luglio 1902, N. 846 e 8 Dicembre 1907, N. 840

TELEFONI:

Uffici 36-14
Uffici sportelli 43-25
Direzione 25-13
Direttore 18-52

SEDE CENTRALE: Via Susa, 5 (Palazzo proprio) - TORINO



Torino, 13 agosto 1912.

Egregio Signor Agente,

Mi prego comunicarle copia della lettera che il comm. Carlo Tocci, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, indirizzava il giorno 3 corrente al Deputato on. Cermenati, che gli aveva richiesto informazioni sulla posizione fatta ai soci della Cassa Pensioni dalla nuova legge sul Monopolio delle Assicurazioni:

Roma, 3 agosto 1912.

ON. SIG. DEPUTATO,

In ordine alle domande contenute nella gradita sua lettera del 29 luglio scorso, mi prego informarla che il Regolamento per l'esecuzione della legge 4 aprile u. s., n. 305, creativa dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, di prossima pubblicazione, conterrà le norme per la liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, da eseguirsi, a mente della detta legge, da un Commissario regio appositamente nominato.

Il Commissario regio procederà agli accertamenti della situazione patrimoniale della Cassa ed alla determinazione dei diritti spettanti ai singoli soci, ed in base alle risultanze conseguite, formerà un piano di riparto, il quale, dopo essere stato superiormente approvato, sarà fatto pubblicare sui giornali ufficiali, a cura dello stesso Commissario.

Da tale pubblicazione decorrerà appunto il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 23 della citata legge, per la presentazione delle domande di recesso da farsi al regio Commissario.

E devesi escludere che tali domande possano essere collettive, trattandosi dell'esercizio di un diritto prettamente individuale.

L'esercizio della facoltà di recesso non è in pratica rispondente all'interesse dei singoli soci e riesce estremamente dannoso all'opera di previdenza finora compiuta dalla Cassa Pensioni. Invero è facile prevedere che i soci che recedessero dovrebbero attendere assai tempo prima di ricuperare totalmente il valore attribuito a ciascuna quota di loro pertinenza, giacchè non tutti gli investimenti della Cassa sono di pronta realizzazione;



Corporate Heritage
& Historical Archive